



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 50

Seduta pubblica

OGGETTO: Aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2014

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di agosto alle ore 19:30 in Bibbiano, nella sede Municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

01 - Carletti Andrea	presente
02 - Veneselli Mattia	presente
03 - Chierici Roberta	presente
04 - Violi Fulvio	presente
05 - Cagni Valentina	presente
06 - Catellani Simone	presente
07 - Zuelli Vanna	presente
08 - Bartoli Tania	presente
09 - Menozzi Gabriele	assente
10 - Farioli Christian	presente
11 - Devincenzi Sara	presente
12 - Vergallo Maurizio	presente
13 - Paderna Annamaria	presente
14 -	
15 -	
16 -	
17 -	

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Catellani Emillo; Bellelli Loretta; Tognoni Paola Delfina; Curti Matteo

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Menozzi Gabriele

Assiste il Vice-Segretario comunale Sig. Ramolini dott.ssa Silvia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Carletti Andrea.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Deliberazione n. 50
Del 05.08.2014

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta sbobinato, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 05.08.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI), e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 stabilisce che: "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTA la normativa sull'IMU, in specifico:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dall'anno 2012, dell'Imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI, in quanto compatibili e ove richiamate;
- i commi 707 e seguenti dell'art. 1, della L. n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

STABILITO che:

- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla L. 28/10/2013, n. 124, introduce, con decorrenza dall'anno 2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, modificando l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- il comma 707 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, con le modifiche apportate all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dispone l'esenzione dall'IMU:

- per l'abitazione principale, purché non classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, e le relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali, considerandosi inoltre per abitazione principale le altre fattispecie ad essa assimilate anche da Regolamento comunale IMU;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- il comma 708 dell'art. 1, della L. n. 147/2013 dispone l'esenzione dall'IMU a partire dall'anno 2014 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

DATO ATTO che la detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze è pari ad euro 200;

DATO ATTO altresì che la maggiorazione della detrazione prevista, in generale, per l'abitazione principale e relative pertinenze, nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore, era valevole limitatamente ai soli anni 2012 e 2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/7/2013, con la quale:

- sono state determinate le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2013:
 1. aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti: 0,98 %;
 2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,50 %;
 3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 %;
 4. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998: 0,76 %;
 5. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locare non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, abitazioni destinate alla vendita dalle imprese costruttrici, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono locati a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, e non sono classati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti: 1,06 %;

- in riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, si è previsto:
 1. quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, l'obbligo, per ogni soggetto passivo, di presentare al comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;
 2. che l'aliquota prevista si applichi all'abitazione ed alle relative pertinenze;
 3. quali pertinenze gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati a servizio dell'abitazione medesima, classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze);
 4. che l'aliquota prevista venga concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;
 5. che l'aliquota prevista si applichi per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;
 6. che il beneficiario dell'aliquota prevista comunichi all'ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'art. 2 bis del DL n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella L. 2 maggio 2014, n. 68, e dal decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato differito al 31 luglio 2014, ed è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014;

RICORDATO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dispone:

- al comma 13-bis che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima

rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- al comma 15 che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le aliquote dell'IMU per l'anno 2014, tenuto conto dei tagli e delle risorse del federalismo fiscale, nel rispetto della legge, e nella salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 12

consiglieri astenuti n. 0

voti contrari n. 4 Vergallo Maurizio, Paderna Annamaria “Gruppo Bibbiano Bene Comune” – Farioli Christian, Devincenzi Sara “Gruppo Centrodestra per Bibbiano”

voti favorevoli n. 8

DELIBERA

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

- per l'anno 2014, di confermare le aliquote IMU e le disposizioni stabilite per l'anno 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/7/2013 per le varie fattispecie imponibili, ad eccezione dell'aliquota dell'abitazione principale limitatamente agli immobili di cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze che si stabilisce nella misura dello 0,60 % - secondo lo schema di cui alla seguente tabella:

	ALIQUOTE IMU 2014
<p>1) Aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti.</p> <p>In particolare ci si riferisce a: cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, terreni agricoli.</p> <p>NOTA: per i soli fabbricati di cat. D è versata allo Stato la parte di imposta calcolata ad aliquota dello 0,76 %, la restante parte calcolata allo 0,22 % è versata al Comune.</p>	0,98 %
<p>2) Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.</p> <p>Con detrazione di euro 200, prevista dall'art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle cat. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Si considerano altresì abitazione principale le fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.</p>	0,60 %
<p>3) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).</p> <p>In riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998 si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti; - l'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; - quali pertinenze si intendono gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati a servizio dell'abitazione medesima, classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze); - l'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano; - l'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota; - il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato. 	0,76 %
<p>4) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono locati a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, e non sono classati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.</p>	1,06 %

- di dare atto che per espressa previsione di legge si devono considerare esenti da IMU:

- a) le abitazioni principali diverse dagli immobili di cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze, considerandosi inoltre per abitazione principale le altre fattispecie ad essa assimilate anche da Regolamento comunale IMU;
- b) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- f) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare all'articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare:

Oggetto	Aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014
Contenuto sintetico	Aliquote dell'IMU per l'anno 2014
Eventuale spesa prevista	€ 0,00
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Tabella aliquote

CON DISTINTA E SEPARATA VOTAZIONE

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 12

consiglieri astenuti n. 0

voti contrari n. 4 Vergallo Maurizio, Paderna Annamaria "Gruppo Bibbiano Bene Comune" – Farioli Christian, Devincenzi Sara "Gruppo Centrodestra per Bibbiano"

voti favorevoli n. 8

DELIBERA

l'immediata eseguibilità, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4, del Testo unico.

PARERE DEL REVISORE

Oggi 22 luglio 2014, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Bibbiano ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014", ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

Per tale proposta il Revisore, dopo aver preso visione:

- ◆ della normativa vigente;
- ◆ della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- ◆ del parere favorevole di regolarità tecnica;
- ◆ del parere favorevole di regolarità contabile;
- ◆ della documentazione richiesta;

COMUNE DI BIBBIANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0007896 - 24.07.2014
CAT II CLASSE 11 ARRIVO
Rag

tenuto conto

- che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il revisore rilasci specifico parere in materia di applicazione dei tributi locali;

il Revisore esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- congruità, coerenza esterna ed interna, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;

invita l'Amministrazione comunale

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione.

Reggio Emilia, 22 luglio 2014.

Il Revisore dei Conti





COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. DEL


OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER
L'ANNO 2014

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN
ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER _____

BIBBIANO, Li 24/04/2014


FIRMA  Paolo

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (2) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN
ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(2) PER _____

BIBBIANO, Li 24/04/2014

FIRMA  Paolo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Carletti Andrea

Il Vice-Segretario
f.to Ramolini dott.ssa Silvia

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 01/09/2014 al ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 01/09/2014

f.to IL VICE-SEGRETARIO

Per copia conforme

Bibbiano, li' 01/09/2014



IL VICE-SEGRETARIO
Silvia Ramolini